



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                   |                 |            |
|--------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>OCCHINEGRO</u> | <u>RICCARDO</u> | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | <u>GARGANO</u>    | <u>SAVERIO</u>  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | <u>BISESTILE</u>  | <u>COSIMO</u>   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |                   |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |                   |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |                   |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |                   |                 |            |

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 519/07

UDIENZA DEL

08/05/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

1091

PRONUNCIATA IL:

8 MAG. 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

4 MAG. 2016

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n. 519/07 depositato il 22/03/2007  
*AVVISO ACCERTAMENTO*
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IVA+IRPEG+IRAP 2004  
SANZIONI  
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

IL SEGRETARIO  
(dr. Giuseppe Perillo)

proposto dai ricorrenti:

STELLANETA TA

difeso da:

MONTANARO DR. VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

TORRE DEL GRECO NA

difeso da:

MONTANARO DR. VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

Taranto

---CTP---Rgr.

519/07

Il ricorso è proposto contro l'atto di accertamento con il quale per l'anno di imposta 2014 viene richiesta IRPEE IVA-IRAP oltre accessori.

L'atto è emesso dall'Agenzia delle Entrate ufficio di Taranto/di =

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dei chiamati in causa e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Le parti pubbliche sono costituite in giudizio e, confermando ognuno il proprio operato, chiedono il rigetto del ricorso.

Esaminati gli atti la Commissione osserva.

La fabbricati assunti dall'Agenzia per alcune operazioni non è stata disontrata dalla Agenzia per non è stata prevista che le operazioni riportate nella Ritenuta non sono mai avvenute e non è stato alcun dimostrato che le vendite eseguite con i bustarelle e tenuti segretati fabbricati non fossero avvenute. Trattandosi di società presenti sul mercato locale da molto tempo e che intratteneva rapporti con molti Enti ed Aziende, gli uffici di presidenza, verificando l'ipotesi abnorme di supporti conosciuti per la regolarità degli elementi proposti dall'Agenzia, oppure anche altri in tal caso e conosciuti da alcuni uffici, che supporti probando le ricostruzioni degli acquisti considerati come pubblici e delle circostanze di vendita con i bustarelle. Concludendo tale operazione è stata fatta solo sulla verifica di materiali di acquisto che di non possono essere in alcun modo. Anche la Commissione in oltre di non poter confermare le procedure di incarico stabilite dall'Agenzia nel 49% su pericoli di irregolarità con procedimenti non corretto e soprattutto pericoli: tale fenomeno è di fatto inedito nel settore. Considerato quanto sopra non risulta averlo fatto presente altro esposto negli atti di causa, la verifica del ricorrente devono essere approfondita. Le spese del giudizio seguono la solita ripartizione. =

P. Q. M.

La TERZA Sezione della CTP di Taranto così provvede:

=== accoglie il ricorso ed annulla l'atto di accertamento impugnato. =

=== Spese liquidate in favore del ricorrente di euro tremila ottocento e novanta e in favore dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e con distribuzione in favore dei difensori costituiti. =

Deciso il 8/5/2013 =

IL GIUDICE RELATORE (Gargano Savino)

IL PRESIDENTE (Ricciardi)